

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1153, 1254, 1257, 1258, 1259, 1260
PRESIDENTE	1250	SABATINI	1253, 1254, 1258
Disegno di legge (Discussione ed approvazione):		MAGLIETTA	1253, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260
Esenzione dal limite di età per la partecipazione dei sanitari già in servizio di ruolo, ai concorsi previsti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 (<i>Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato</i>). (2996)	1250	DI MAURO	1253, 1254, 1255, 1256, 1258, 1260
PRESIDENTE	1250, 1251, 1252	GALLICO SPANO NADIA	1255
ZACCAGNINI, <i>Relatore</i>	1250, 1251	DRIUSSI	1256
CAVALLOTTI	1250, 1251, 1252	SCALIA VITO	1256, 1257, 1258
MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> 1250, 1251, 1252		GITTI	1258, 1259
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		AGRIMI	1260
PASTORE e MORELLI: Aggiornamento del trattamento economico e normativo dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani. (237);		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
DI VITTORIO ed altri: Riassetto della retribuzione dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani (2181);		Senatore PEZZINI: Proroga del termine valido per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (2698)	1260
PASTORE ed altri: Norme per il congelamento e perequazione salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani (2257)	1252	PRESIDENTE	1260, 1261
PRESIDENTE	1252, 1253, 1254, 1258, 1259, 1260	SABATINI, <i>Relatore</i>	1261
CALVI, <i>Relatore</i>	1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1258, 1259, 1260	DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1261
		Sull'ordine dei lavori:	
		PRESIDENTE	1261
		MAGLIETTA	1261
		CHIAROLANZA	1261
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1261
		La seduta comincia alle 9.	
		GITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(È approvato).	

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Di Vittorio e Ferrara Domenico.

Discussione del disegno di legge: Esenzione dal limite di età per la partecipazione dei sanitari già in servizio di ruolo, ai concorsi previsti dal regio decreto 11 marzo 1936, n. 281 (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato). (2996).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzione dal limite di età per la partecipazione dei sanitari già in servizio di ruolo, ai concorsi previsti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ». Il disegno di legge è già stato approvato dalla competente Commissione del Senato.

Comunico che la I Commissione (Interni) ha espresso parere favorevole su questo provvedimento.

L'onorevole Zaccagnini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, è noto che i pubblici impiegati partecipano, volendo, senza limiti di età ai vari concorsi per l'accesso ad altre carriere. Questa è una norma che vale ormai per gli impiegati statali che intendano partecipare a concorsi presso le varie pubbliche amministrazioni (articolo 200 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato), come pure per quelli i quali intendano partecipare a concorsi presso gli enti locali (articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 382).

Alcune limitazioni sono per contro in vigore a tutt'oggi per i sanitari di ruolo degli enti locali i quali vengono a beneficiare dell'esonerazione dal requisito della età solo quando essi intendano concorrere a posti analoghi a quelli ricoperti all'atto del concorso, mentre sono esclusi dal beneficio negli altri casi (regio decreto 11 marzo 1935, n. 281).

Si verifica in tal modo il fatto che un ufficiale sanitario può partecipare senza limitazioni di età ad altri concorsi sempre per ufficiale sanitario, mentre è soggetto ai normali limiti qualora intenda concorrere a posti di medico condotto. La stessa cosa si verifica per il medico condotto che intendesse partecipare al concorso per ufficiale sanitario.

Si tratta quindi, nei confronti dei sanitari di ruolo, di un trattamento di sfavore e comunque più severo nei confronti dell'altro

personale delle varie amministrazioni e affatto conforme all'attuale indirizzo legislativo. E, poiché sembra al Governo essere questa una limitazione niente affatto equa nei riguardi dei sanitari, volendoli porre sullo stesso piano degli altri funzionari dipendenti dagli enti locali, è stato predisposto questo disegno di legge, già approvato dal Senato e attualmente sottoposto all'esame della nostra Commissione in sede legislativa.

Io condivido i motivi che lo hanno ispirato e che ritengo siano di equità e, pertanto, propongo alla Commissione di volerlo senz'altro approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLOTTI. Questo disegno di legge che viene presentato a noi come un provvedimento riparatore di un'ingiustizia, di fatto però, secondo noi, non ripara nulla perché ingiustizia nel caso non esiste e, anzi, ne commetteremmo noi una approvandolo.

Qual'è, infatti, la situazione? I pubblici ufficiali sono esentati dal limite di età nei concorsi per adire alle altre pubbliche amministrazioni travasamento dalla provincia al comune e viceversa. Il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 vieta ai sanitari dipendenti da enti pubblici di fruire di questo beneficio. Con questo provvedimento si afferma: facciamo un atto di giustizia e equipariamoli agli altri ufficiali sanitari. Ed è proprio qui il punto *dolens*. Infatti, esiste una distinzione, ma semplicemente perché non si possono sommare servizi prestati con qualifiche diverse. In realtà che cosa avverrebbe? Che l'ufficiale sanitario in ruolo trascorsi un certo numero di anni in questo ruolo degli ufficiali sanitari, si presenterebbe poi ad un concorso per medico condotto. Naturalmente il punteggio da lui accumulato come ufficiale sanitario avrebbe un peso preponderante sull'esito del concorso agli effetti della graduatoria, a scapito naturalmente degli altri partecipanti al concorso i quali non avranno certamente acquisito la sua esperienza.

Sono del resto due carriere, queste, completamente diverse. Mentre, io direi, è la stessa, sia pure presso diverse amministrazioni, quella del dipendente del comune che passa alla provincia e viceversa. E, diversa è anche la attribuzione del compito di ufficiale sanitario rispetto a quella di medico condotto. Vorrei dire anche sono diverse anche le attitudini e i requisiti richiesti.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Si tratta, qui, solo del limite di età e non già delle caratte-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

ristiche particolari. Si sa che poi i partecipanti ai concorsi se non hanno queste determinate caratteristiche saranno bocciati.

CAVALLOTTI. Sono stato membro di una giuria incaricata di vagliare i risultati di un concorso del genere, a Milano, e quindi ne so qualche cosa. Si sono presentati concorrenti con titoli di carriera acquisiti nel corso di sette o otto anni di servizio e quindi in condizione di non poter essere più raggiunti dagli altri partecipanti al concorso.

In questa maniera poi, per così dire invecchiano la categoria dei medici condotti, mentre, invece, vi è tanto bisogno di ringiovanirla. Perché, fra l'altro, non dimentichiamo che è faticoso fare il medico condotto e farlo sul serio e quindi ritengo sia meglio per tutti che i medici condotti siano giovani. Ma, un'altra ingiustizia ancor più palese è questa. I concorsi per ufficiali sanitari sono di solito poco affollati, quelli per medici condotti più difficili e affollati. Avere un trampolino di lancio per aderire ai concorsi per medico condotto e accumulare punti è indubbiamente un vantaggio e un richiamo.

Inoltre, di fronte a leggi di questo tipo noi ci troviamo sempre a nutrire qualche sospetto. Non vogliamo siano portati qui dei nomi, ma è certo che questa legge è stata proposta per favorire qualcuno o qualche categoria di persone. Noi quindi diciamo semplicemente: rivediamolo questo disegno di legge!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Le argomentazioni dell'onorevole Cavallotti non mi hanno affatto persuaso. Sarei d'accordo con lui qualora nel disegno di legge in esame fosse indicato che si consente la possibilità di copertura dei posti, automaticamente. Ma, si tratta, invece, soltanto di abolire il limite di età che non è richiesto per le altre carriere. Ora, dice l'onorevole Cavallotti, la facoltà concessa agli altri funzionari di poter aderire senza limiti di età è logica perché si tratta, nel caso, della stessa categoria. Io non so quanto possa valere qui questa distinzione in quest'altro caso. In linea tecnica, ed anche pratica, sembra a me che vi possano essere ufficiali sanitari i quali si dedicano esclusivamente a compiti e a settori specifici e che quindi possono anche, da un punto di vista medico generale, avere requisiti limitati o presentare anche delle lacune. Tuttavia il fatto è che sono medici gli uni e gli altri. Sono invero entrambi medici sanitari il medico condotto e il medico generico. D'altra parte questa preoccupazione

deve cadere, atteso il fatto che vi sono altri medici immessi ai concorsi e quindi se il concorrente attraverso la carriera di ufficiale sanitario si trova ad avere un titolo, non vedo comunque perché questa sua carriera debba diventare addirittura un fattore negativo, anziché un vantaggio.

Non comprendo quindi il punto di vista dell'onorevole Cavallotti sul piano della logica. Sostanzialmente il suo ragionamento è il seguente: un medico che per dieci anni abbia fatto l'ufficiale sanitario è diventato un incapace tale nel terreno pratico dell'attività professionale che gli si deve imbuire dal poter partecipare ai concorsi.

CAVALLOTTI. Questo lo si potrà vedere agli esami. Ma, dargli addirittura un vantaggio di punti a danno degli altri concorrenti per me non è altro che un'ingiustizia.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Ma, qui si tratta di sufficienza o insufficienza, di idoneità o meno e quindi i titoli gli consentiranno di partire in vantaggio, ma nel caso si verificasse quello che l'onorevole Cavallotti è propenso a pensare, vale a dire la incapacità del concorrente a fare il medico condotto, egli non avrà certo possibilità alcuna di essere immesso in questa carriera.

Non mi lasciano, quindi, persuaso le argomentazioni dell'onorevole Cavallotti e pertanto insisto per l'approvazione del provvedimento.

D'altra parte quale è la logica del limite posto all'età in questi concorsi? Soltanto quella di dare la possibilità a un sanitario di raggiungere il limite di servizio utile a pensione. Questo è il motivo per cui si pone un limite di età. Si tratta qui di gente che è già in ruolo e che desidera semplicemente, o ha l'aspirazione, di passare da un settore all'altro, da quello di ufficiale sanitario a quello di medico condotto e viceversa. Perché quindi impedirlo, allorché impedimento del genere non esiste per qualsiasi altra carriera d'amministrazione? Mi sembra pertanto che non si tratti di ingiustizia, ma anzi di dischiudere veramente a questi sanitari una possibilità che tutti gli altri hanno riconosciuta.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Ho ben poco da aggiungere ai motivi esposti dall'onorevole relatore a conforto della bontà del provvedimento. Poiché tuttavia l'onorevole Cavallotti ha detto in sostanza: fuori i nomi, io devo effettivamente fare qui i nomi che mi sono stati richiesti. È un nome solo, molto comune, è quello del medico comunale che vuole essere

equiparato a tutti quanti gli altri medici italiani. Non sono stato io, né l'Amministrazione sanitaria, a voler confondere servizi diversi! Evidentemente è stata una legge precedente sui passaggi di carriera dei funzionari dello Stato, la quale dice che gli impiegati dello Stato possono partecipare in esenzione dei limiti di età ai concorsi presso le amministrazioni pubbliche e prevede il beneficio stesso per i dipendenti di ruolo, non sanitario, dei comuni, delle provincie e dei consorzi.

Proprio come diceva poc'anzi l'onorevole Zaccagnini, il limite di età serve solo a difendere colui che partecipa. Il limite di età viene stabilito nei concorsi proprio per garantire il conseguimento della pensione.

CAVALLOTTI. Si poteva fare un altro disegno di legge però!

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Ma, allora muoveteci delle osservazioni in questo senso. Perché qui si tratta del passaggio da ufficiali sanitari a medici condotti e viceversa. E, se proprio devo essere sincero, è il viceversa che devo confessare: i medici condotti, i quali vogliono il diritto di non essere nulla. Vogliono questa possibilità di partecipare ai concorsi per ufficiali sanitari. Che, poi, si abbia paura che un ufficiale sanitario a 50 anni vada a fare il concorso per medico condotto, ebbene io direi che questi sono casi particolari, difficilmente ipotizzabili, per evidenti ragioni pratiche, e che possono essere posti in causa soltanto per amore di dialettica.

Qui non si tratta, quindi, di favorire determinate persone o determinate categorie. E vorrei con l'occasione ricordare che oggi, a seguito della legge che regola i concorsi, i titoli non incidono nemmeno per la terza parte sulla quota dei punti. Pertanto non esiste oggi il paventato timore di una eccessiva valutazione dei titoli.

Vorrei, quindi, invitare la Commissione a votare favorevolmente la legge per far sì che i medici siano equiparati a tutti gli altri funzionari di enti locali e possano, quando ritengano di averne requisiti, attitudini e preparazione tecnica, partecipare senza limiti di età ai concorsi, salvo poi ad essere bocciati qualora avessero fatto un passo troppo ardito per la loro preparazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui dò lettura

« I sanitari titolari di posti di ruolo presso amministrazioni comunali, consorziali e provinciali sono ammessi, in esenzione dal limite di età, a partecipare ai concorsi disci-

plinati dal regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ».

Se non vi sono osservazioni od emendamenti, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli: Aggiornamento del trattamento economico e normativo dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani (372); Di Vittorio ed altri: Riassetto della retribuzione dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani; (2181); Pastore ed altri: Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani. (2257)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge relative al conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani (nn. 372, 2181 e 2257).

Come gli onorevoli colleghi sanno la Commissione prosegue la discussione del testo unificato delle tre proposte di legge, iniziata nella seduta del 3 aprile scorso e proseguita nella seduta del 10 aprile successivo. Nelle sedute suddette sono stati approvati gli articoli 1 e 2 di questo testo. È stata quindi iniziata la discussione sugli articoli 3 e 4 al termine della quale veniva deciso il rinvio ad un comitato ristretto incaricato di un ulteriore approfondito esame. Questo comitato si è successivamente riunito. Prego l'onorevole Calvi, quale relatore, di voler riferire alla Commissione sulle conclusioni cui è pervenuto.

CALVI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, devo premettere un'osservazione che è anche una constatazione. Questa legge, apparentemente tanto semplice, sembra diventare sempre più complicata per il continuo insorgere di nuovi problemi che si presentano in forma abbastanza complessa per la mancanza della legge sindacale.

Per quanto riguarda l'articolo 3 del testo unificato relativo ai minimi nazionali il comitato ristretto ne ha proposto la soppressione, mentre per l'articolo 4, relativo alla scala mobile, si tratta di determinare nel modo migliore il congegno tecnico che do-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

verrebbe permettere una giusta applicazione del principio della scala mobile.

In questo articolo si dice: « Nel caso dovessero verificarsi variazioni del costo della vita dopo il 1° gennaio 1957, allo scopo di adeguare le retribuzioni di cui alla presente legge a dette variazioni, si farà riferimento... ». E qui si dovrebbe dire: « ... agli indici calcolati per la categoria del commercio dalla apposita commissione che opera presso l'I.S.T.A.T. ». Poi tutta la restante parte dell'articolo verrebbe soppressa.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quindi scomparire la tabella ?

CALVI, *Relatore*. Non saprei dire; ho qualche dubbio in proposito, perché vi è il pericolo che si ripeta una differenziazione fra uomo e donna, che noi invece abbiamo abolito con l'articolo 1. Quindi se mai la tabella si potrebbe anche lasciare, in quanto dobbiamo indicare il valore del punto.

Verrebbe pertanto messa questa dicitura che servirebbe per le variazioni del carovita e quindi della paga. Io ho indicato « commercio ». D'altra parte, qui non possiamo fare confusione perché dobbiamo essere noi a dire alle categorie interessate che si applicano i rilievi in atto per questo settore, dato che la categoria interessata non è sindacalmente in condizioni di battersi e quindi tutto resterebbe inutile. Io nella tabella sopprimerei qualsiasi riferimento a uomo e donna e indicherei soltanto il valore del punto, unico sia per le donne che per gli uomini.

PRESIDENTE. Allora il primo e il secondo articolo sono stati approvati. Il terzo siamo d'accordo di sopprimerlo. Per l'articolo quarto, che diventerebbe il terzo, la proposta del relatore, onorevole Calvi è la seguente. La prima parte rimane nel seguente testo:

« Nel caso dovessero verificarsi variazioni del costo della vita dopo il 1° gennaio 1957, allo scopo di adeguare le retribuzioni di cui alla presente legge a dette variazioni si farà riferimento agli indici calcolati per la categoria del commercio dall'apposita Commissione nazionale costituita presso l'I.S.T.A.T. ».

SABATINI. Bisogna apportare un altro emendamento perché si tratta di stabilire chi definisce queste tabelle in quanto non è una cosa automatica. Questa commissione cui si fa riferimento è frutto di accordi sindacali e la legge fa riferimento ad esse senza stabilire chi emette le tabelle. Io penso possano essere emanazione o del prefetto o del Ministero del lavoro.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma l'adeguamento dovrebbe essere automatico.

SABATINI. Ma, questo adeguamento degli indici per le altre categorie sindacali è constatato di volta in volta da una commissione sindacale. Possiamo per i portieri stabilirlo automaticamente *ope legis*? Se ne derivassero controversie, come ne usciremmo?

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo so; l'anomalia di tutta questa legge è proprio questa: noi *ope legis* facciamo riferimento a materia sindacale. Però io penso si possa intendere automaticamente.

PRESIDENTE. Intanto credo ci si trovi tutti d'accordo su un punto: di fare riferimento agli indici calcolati dalla apposita commissione presso l'I.S.T.A.T. Anche il Governo su questo è d'accordo.

MAGLIETTA. Io credo che l'unica cosa logica sia quella proposta dall'onorevole Rappresentante del Governo. Vole a dire adeguamento automatico.

SABATINI. Io, invece, proporrei che venisse emesso al riguardo un decreto da parte del Ministero del lavoro.

MAGLIETTA. Come per gli assegni familiari ?

DI MAURO. Possiamo aggiungere un articolo per autorizzare il Ministro ad emettere un decreto.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se noi cambiassimo la espressione e si facesse riferimento a un obbligo di legge il problema verrebbe ad essere automaticamente risolto. Certo, se rimane l'attuale dizione, ha ragione l'onorevole Sabatini. Se si dovesse dire: nel caso dovessero verificarsi variazioni, ecc. si applicheranno, ecc., allora è obbligo di legge e il problema diventa naturalmente risolto.

PRESIDENTE. Credo però che ci voglia sempre una disposizione di legge precisa.

MAGLIETTA. Quale difficoltà pratica vi sarebbe del resto ?

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quella della perdita di tempo.

SABATINI. Facciamo allora un articolo.

MAGLIETTA. Debbo dire un'altra cosa. Far presente cioè che la categoria interessata sarebbe anche disposta a sacrificare la data del 1° gennaio 1957, qualora questa data potesse far sorgere il sospetto di una retroattività, il che è contrario ai principi generali.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Fino a poco tempo fa eravamo tutti d'accordo sulla data del 1° gennaio 1957. Ora, però, non sarebbe più possibile per questione di tempo. La legge infatti deve ancora andare al Senato.

MAGLIETTA. Sarebbe quindi risolto il problema della retroattività.

DI MAURO. Faccio notare, tuttavia, che una cosa è quella proposta dell'onorevole Maglietta che riguarda l'aumento del costo della vita e un'altra cosa è, invece, l'aumento del minimo.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle votazioni. Metto in votazione l'articolo 3 del testo unificato, avvertendo che il relatore ne ha chiesto la soppressione.

(Non è approvato).

Metto in votazione la prima parte dell'articolo 4, di cui ho dato già lettura.

(È approvata).

Metto in votazione il seguente emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Sabatini.

« L'adeguamento alle tabelle sarà fatto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

(È approvato).

Resta l'ultimo comma:

« A tali effetti il valore del punto della scala mobile viene determinato nella allegata tabella ».

L'onorevole relatore è favorevole, se ho ben capito, al mantenimento. Vero?

CALVI, *Relatore*. Sottopongo alla Commissione la proposta, dal momento che ci si è posti sulla strada della parificazione, che si modifichi anche la tabella della contingenza e che quindi si dica soltanto portieri, prima zona, lire 15,24 (senza specificare né uomo né donna); seconda zona lire 13,10. Poi, per gli addetti alla pulizia, prima zona lire 14,30, seconda zona lire 12,30.

DI MAURO. Mi pare che la proposta del relatore onorevole Calvi riproponga il problema che già avevamo superato, con l'abolizione dell'articolo 3, vale a dire si fa risorgere il problema della differenziazione fra nord e sud.

Sia ben chiaro, ancora una volta, che non voteremo mai, per parte nostra, una differenziazione tra zone. In sede sindacale vi è

un rapporto di forze — onorevole Sabatini — che purtroppo noi non siamo mai riusciti a cambiare, ma l'Italia del nord è per noi uguale a quella del sud.

Ad eccezione di Napoli e Palermo tutta l'Italia meridionale è considerata una zona inferiore. Quindi che noi si debba proprio stabilire per legge questa inferiorità non lo accetteremo mai.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Di Mauro, anche la Cassa per il Mezzogiorno allora fa una differenziazione, eppure!...

DI MAURO. Quindi proporrei un articolo aggiuntivo di questo tenore

« Il valore del punto è determinato in lire 15,24 per i portieri e in lire 14,30 per gli altri ».

SABATINI. Vorrei pregare l'onorevole Di Mauro di tener presente che la diversità di trattamento nelle diverse zone dal punto di vista contrattuale non deriva soltanto dalla mancanza di rapporto di forza, perché nelle contrattazioni di carattere nazionale il rapporto di forza è complessivo. Quindi non è che sia stato fatto un contratto per una zona e un altro per l'altra zona. Soltanto che, per quanto concerne il costo della vita è stato constatato che vi sono zone in cui l'indice è generalmente inferiore.

DI MAURO. Non è vero.

SABATINI. Ma, questa è una cosa acquisita in sede sindacale. Si potrà dire che vi possono essere casi riconosciuti, marginali, ma il dire che è un'ingiustizia per il sud quanto è stato stabilito non mi sentirei di farlo. Perché infatti questo lo si potrebbe dire anche per Torino e Cuneo. Tuttavia io, deputato di Cuneo, riconosco onestamente che nella mia zona il costo della vita è lievemente inferiore. Non soltanto, ma vi saranno pure clausole integrative contrattuali per cui nei centri di periferia vi è una leggera diminuzione. Quindi non bisogna parlare qui di nord e sud.

DI MAURO. Non è assolutamente esatto questo e l'onorevole Sabatini per il suo passato sindacale non dovrebbe commettere questo errore di valutazione. Anzitutto, la differenziazione in zone non è affatto determinata dalla differenza nel costo della vita, perché io le posso dimostrare che vi sono almeno dodici provincie nell'Italia del nord che registrano un costo della vita inferiore ad esempio a quello della mia provincia (Caltanissetta)!

CALVI, *Relatore*. A voler polemizzare, tutte le provincie italiane sono pronte a di-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

mostrare che il costo della vita nella propria zona è maggiore che in tutto il resto di Italia.

DI MAURO. Io parlo qui coi dati dell'Ufficio centrale di statistica alla mano. Ebbene, queste provincie aventi un tenore di vita inferiore sono tuttavia poste nel novero delle zone superiori. E lei sa meglio di me che questa differenziazione in zona non è stata affatto determinata con criteri di costi della vita, ma con criteri industriali, ecc.

Ancor più grave poi è la questione per quanto riguarda lo scatto del punto, dato che il valore del punto non è stabilito in misura diversa per le varie zone, ma sancisce in modo netto proprio la differenza fra nord e sud, perché il valore è eguale da Roma in su. Per Torino e Cuneo, per restare in argomento con l'onorevole Sabatini, è uguale. È invece inferiore per quanto riguarda tutto il meridione d'Italia, ad eccezione di Napoli, Palermo e il Lazio. E noi abbiamo assistito lo scorso anno a questo fenomeno veramente obbrobrioso, che l'aumento cioè del costo della vita si è determinato esclusivamente nel meridione d'Italia. Siccome, però, l'indice è calcolato nazionalmente, sono scattati parecchi punti di contingenza e nel nord si è avuto un aumento di retribuzione proporzionalmente superiore al meridione che era proprio la zona che aveva determinato l'aumento della contingenza. Tutto questo è assurdo e noi non lo possiamo sancire per legge.

MAGLIETTA. Prima di tutto, per quanto concerne la questione delle donne dobbiamo essere per la coerenza. Se abbiamo stabilito che vi è parità, sarebbe assurdo stabilire poi in un successivo articolo che per l'avvenire questa parità non vi sarà più.

Io credo poi, per quanto afferma l'onorevole Di Mauro, che si tratti più di questione di fatto che di diritto. In questo senso, egli si preoccupa che la legge possa sancire con suo disposto una differenza che è constatata sul terreno sindacale. Cioè, egli dice, si fa riferimento ad una cosa circa la quale si è già iniziata una discussione e una polemica. Ed allora, in questa condizione, noi ci troviamo qui in un grave imbarazzo. Perché, se noi potessimo evitare un riferimento di fatto si potrebbe anche andare avanti, ma quando si tratta di una disposizione di legge noi domani ci troveremo inevitabilmente di fronte, qualunque discussione noi andremo a fare, su una questione di questo genere, al fatto che si dirà: è già sancito dalla legge; ed allora in questo modo approfondiamo, invece di eliminare, le conseguenze. Quindi, biso-

gna, se si vuole inserire la tabella, o indicare una cifra soltanto, oppure studiare il modo di non mettere alcuna tabella.

SABATINI Vorrei pregare i colleghi di tener presente questo fatto. Se noi ad un certo momento per potere semplificare le cose adottiamo un valore del punto che è superiore a quello sancito negli accordi sindacali, finiremo per danneggiare la categoria. Non è invero questa una situazione che si possa spingere troppo avanti. Per cui se ci discostiamo troppo da quello che è il criterio adottato sindacalmente potremmo fare una cosa non solo ingiusta nei confronti di altri lavoratori, ma alla fine pregiudizievole anche per gli stessi portieri.

GALLICO SPANO NADIA. È il solito argomento portato avanti da coloro i quali dicono non facciamo parità fra uomo e donna altrimenti le donne poi vengono licenziate, non stabiliamo certi determinati diritti per le domestiche, altrimenti vi si rinuncia a loro danno. La realtà però non dimostra questo. È invero un fatto che queste donne si cercano continuamente e che non si può in ogni caso sostituire completamente una portinaia con un apriporte automatico. Esse hanno del resto un'infinità di altre mansioni. Non credo quindi che la categoria ne verrebbe ad essere danneggiata. Però, a parte questo, ritengo che quando si fa una legge bisogna per lo meno tener fede a certi principi che sono già stati adottati, del resto, in questa stessa sede. Sulla questione della differenza del costo della vita nelle diverse zone, io che viaggio continuamente tra Cagliari e Roma posso dire che concorrono un'infinità di cose per cui anche se ufficialmente il costo della vita nel suo indice può venire indicato in modo diverso, nel Mezzogiorno d'Italia esso è aumentato negli ultimi anni in modo pauroso. Ora, è aumentato tanto nel Mezzogiorno che vi sono già sintomi di un'azione sindacale per cercare di giungere a cambiare la classificazione delle zone in quanto non più corrispondente. E, quindi, noi non possiamo sancire per legge una disparità, che di fatto non esiste.

CALVI, *Relatore*. È inutile ch'io ripeta quanto ha detto poc'anzi l'onorevole Sabatini. Come ha giustamente osservato, stabilite e sancite in accordi sindacali certe cose hanno una loro ragione di essere.

DI MAURO. Ma, perché se aumenta il costo della vita dobbiamo dare 100 lire a Milano e, invece, 70 al meridione? Se è aumentato il costo della vita è aumentato per l'uno e per l'altro.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

CALVI, *Relatore*. Ma, lei non può dire a priori che il costo della vita aumenterà in modo eguale in tutte le provincie.

DI MAURO. Le ho dimostrato che questo è esattamente quanto è avvenuto per il Meridione.

CALVI, *Relatore*. E questa è la conseguenza diretta dell'industrializzazione. Comunque stiamo dicendo che non è detto che si possa affermare a priori oggi che aumenterà ovunque nello stesso modo. Come norma generale i sindacati hanno riconosciuto che il costo della vita si presenta differenziato. Poi può accadere che un anno aumenti più in una zona e un anno in un'altra. Ora, se i sindacalisti così hanno stabilito, perché l'uomo politico deve dire non è vero? Ma allora l'ingiustizia principale è quella consumata ai danni del dipendente statale che è soggetto a una differenziazione nella paga proprio in considerazione di questo fatto.

DI MAURO. La differenziazione per gli statali è basata sulla differenziazione, tra città e città, della densità della popolazione, ed è una cosa diversa.

CALVI, *Relatore*. A Milano si aveva una differenza rispetto a Lodi fra dipendenti statali. Sono cose opinabili. C'è una prassi sindacale che stabilisce un certo metodo. Noi siamo per il rispetto di questa prassi sindacale. Non convergo con quanto affermava qui l'onorevole Maglietta circa questione di fatto e questione di diritto. Per conto mio non vi è pregiudizio alla azione sindacale. Quindi ritengo che debba restare la differenziazione. In ogni modo non credo sia una questione di 'importanza capitale'. Desidero far presente soltanto che eliminando la tabella non sapremo poi come indicare il valore del punto, che è fissato in varia misura per i diversi settori della categoria del commercio.

DRIUSSI. Mi dichiaro contrario all'emendamento e cioè contro l'eliminazione della distinzione tra zone, per un complesso di ragioni. Io penso che per il rispetto che il legislatore deve avere per l'organizzazione sindacale s'imponga una certa cautela. Noi siamo qui a discutere una legge e la discutiamo proprio perché abbiamo constatato che non era possibile giungere a degli accordi. Ora, la legge questi accordi li deve facilitare, ma non deve giungere praticamente alla sopraffazione di quella che è una libertà in campo sindacale. Quindi noi dobbiamo tener conto di quella che è stata ed è l'azione di tutti i sindacati in tutti i settori in questi ultimi anni. Se differenziazioni ci sono state vi sono delle ragioni e non è soltanto questione di

costo della vita, ma giuocano questioni di carattere industriale, potenziale economico, e così via, che hanno consigliato i sindacalisti nelle contrattazioni a carattere nazionale, come giustamente diceva l'onorevole Sabatini, a giungere a questa differenziazione. Ora, perché si dovrebbe sconvolgere in sede legislativa quello che è stato il risultato di una trattativa sindacale? Ecco perché io penso che si debba respingere le proposte dell'onorevole Di Mauro.

SCALIA. Io posso in altre sedi, e l'ho già fatto in occasione della scala mobile, esprimere riserve circa la strutturazione in zone degli attuali accordi sindacali. E, naturalmente, da buon sindacalista, nelle opportune sedi ho fatto valere le mie ragioni di meridionale, di siciliano, per far sì non già che queste zone scomparissero, perché questo sarebbe pura demagogia, ma fossero riportate al loro giusto livello le differenziazioni tra zona e zona, e tra situazione e situazione. Ora qui sento avanzare una richiesta che mi trova energicamente contrario, pur comprendendo per così dire il sottofondo, la ragione pratica della richiesta stessa, che ha attinenza con la mia provincia. Ora, come giustamente sottolineava l'onorevole Driussi, non si può non tener conto dell'attività sindacale e dei risultati conseguiti da questa attività. L'onorevole Di Mauro, che ben conosce i problemi della mia provincia, se avesse la possibilità di farlo, farebbe assai bene a battersi per una revisione dell'attuale sistema salariale italiano e non già venir qui ad usare le sue arti di legislatore per cercare di introdurre dal piccolo buco di una finestra quello che non è riuscito a fare entrare da una porta.

DI MAURO. Noi sindacalmente lottiamo! Tu, se mai...!

SCALIA. Però mi sembra assurdo che oggi in occasione di una legge che interessa sì un vasto settore di lavoratori, ma che non ha dal punto di vista della politica salariale una importanza molto incisiva, si pretenda di fare i grandi discorsi *ad usum delphini*.

È chiaro che da parte mia si voterà contro perché quella dell'onorevole Di Mauro resta un'affermazione puramente teorica e demagogica. Fra l'altro onorevole Di Mauro, ci sono state trattative sindacali condotte anche dalla vostra parte, onorevole Di Vittorio in testa, che hanno portato all'attuale congegno delle scala mobile ed allora, in quella sede, avete agito molto meno demagogicamente.

DI MAURO. È stato chiesto quello che si doveva e ottenuto quello che si poteva ottenere.

SCALIA. Una cosa è però certa i vostri accordi hanno in sostanza consacrato la stessa cosa. Soltanto che voi oggi vi dimenticate, in questa sede, di quel che avete detto ieri, in sede sindacale, per preparare nuove richieste giuocando sull'equivoco. Noi, invece, abbiamo anche una coerenza.

Ecco perché, pur riconoscendo la necessità di una azione riformatrice in sede sindacale ed esprimendo riserve per quello che può essere l'attuale sistema e l'orientamento sindacale, voterò contro l'emendamento.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale*. Ogni volta che ci troviamo di fronte ad una questione precisa riaffiora un po' la questione di principio. In sede di discussione generale io già feci notare alla Commissione l'evidente anomalia. E tutti abbiamo riconosciuto, Governo per primo, che in questa categoria c'erano particolari ragioni perché si intervenisse con legge. data la debolezza della categoria e le difficoltà di portare a soddisfacimento le sue rivendicazioni lontane nel tempo. È evidente che messi su questo terreno i sospetti sono più o meno legittimi. Io tuttavia non vorrei che venissero posti in termini così rigidi i rapporti tra sindacato e legge, nel senso che dovremmo chiederci se l'accordo sindacale deve essere anticipatore della legge o, viceversa, se la legge sia tenuta soltanto a prendere atto della situazione sindacale così come esiste. È evidente infatti che non si può ad un certo momento invocare il rispetto dell'attività sindacale per un determinato argomento e poi, dove quest'ultima si rivelasse carente, chiedere l'intervento della legge per disciplinare alcuni rapporti o viceversa.

Comunque, c'è già una presa di posizione da parte del Governo, che dimostra come la legge possa essere anticipatrice di certe situazioni sindacali, proprio a proposito della parità fra uomo e donna. Il Governo ha avuto l'onore, proprio a questo riguardo, per la prima volta, di dimostrare che è disposto ad accettare in sede legislativa la parità fra uomo e donna, mentre in campo sindacale ancora non si è arrivati a tanto.

Quindi, questa parità deve rimanere anche nel caso dovessero rimanere le diverse zone, e ritengo che le preoccupazioni di alcuni Commissari a questo proposito siano infondate, date le chiare parole del relatore.

Ora, nasce il problema della diversità di queste zone per quanto concerne la contingenza. Io debbo dare atto della preoccupazione dei sindacati di non surclassare l'autonomia sindacale. Ma debbo anche riconoscere che in

quasi tutto il territorio nazionale sono in atto, palesi o meno, agitazioni che tendono a modificare la differenziazione acquisita nelle zone dai sindacati, i quali ultimi hanno sempre dato che quel sistema lo hanno sempre subito in quella forma e particolare classificazione, dati i rapporti di forza e la necessità di concludere quei determinati accordi che voi conoscete. E, ripeto, oggi sono in atto agitazioni in quasi tutta l'Italia, nelle provincie che si ritengono danneggiate, per meglio chiarire le proprie posizioni. Ora, qui si tratta di andare a sconvolgere un po' tutto questo sistema. Io avrei qualche perplessità, anche perché già con la parità fra uomini e donne scavalchiamo e scardiniamo un principio, che è legato a quello della differenziazione delle zone. Fare due cose nello stesso tempo, e cioè parità fra uomini e donne e nel contempo revisione del sistema delle zone mi sembra un voler anticipare troppo le cose. Forse si potrebbe trovare la formula in un certo modo e precisamente se noi potessimo attestarci provvisoriamente, in attesa di rivedere la materia sindacale, su un valore convenzione del punto.

Quindi, se adottassimo un valore convenzionale, potremmo fare un richiamo all'attività sindacale attraverso la legge perché i sindacati modificano la situazione stessa di volta in volta. Cioè praticamente si potrebbe stabilire un valore convenzionale del punto che non sia proprio quello stabilito dalle tabelle. Vale a dire la legge stabilisce *ope legis* un valore del punto che è di poco diverso, in più o in meno, da quello stabilito nelle zone differenziate, in maniera che non si possa dire che abbiamo modificato radicalmente il sistema delle zone.

Non so se questo possa essere un modo per lenire la polemica: mi rimetto, comunque, alla Commissione.

SCALIA. Il valore del punto fissato da noi a quale altro valore si aggancerebbe? Resterebbe un valore fissato per legge? E poi...?

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Agganciato alla categoria del commercio, naturalmente.

SCALIA. Quindi si tratterebbe di fissare un punto convenzionale e poi agganciarlo, nelle sue evoluzioni, nel suo sviluppo, alle variazioni del settore commercio?

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È stato già detto nell'articolo 4 che nel caso dovessero verificarsi variazioni del costo della vita per adeguare le retribuzioni si farà riferimento a quei rilievi. E poi è stato detto, con l'emendamento Sabatini, che tali variazioni diven-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

tano attuabili soltanto se c'è un decreto del Ministro del lavoro che le dichiara tali. Vale a dire è previsto un decreto del Ministero del lavoro che constata la variazione e dispone.

MAGLIETTA. Sarebbe opportuno eliminare le tabelle e sostituirle con un articolo transitorio, sino a una nuova sistemazione. Ciò consentirebbe di superare la questione di principio.

GITTI. La base di partenza deve essere rappresentata dagli accordi sindacali. Io rivendico la libertà di contrattazione sindacale. Sarei favorevole alla proposta dell'onorevole Maglietta se essa venisse a convalidare per legge accordi già in atto: se noi invece modifichiamo tali accordi, veniamo a menomare la libertà sindacale.

MAGLIETTA. Noi pure rivendichiamo il principio che gli accordi sindacali devono essere validi, ma fissiamo agli effetti dell'applicazione immediata della presente legge un valore convenzionale del « punto », ma transitoriamente, fino a quando le parti non concorderanno un diverso valore.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore?

CALVI, *Relatore*. Sono contrario per le stesse ragioni esposte dall'estrema sinistra, perché stabilire con legge simili norme equivale a pregiudicare ogni azione sindacale. Quando si stabilisce una determinata tabella è inutile pensare poi che accordi fra le parti la possono modificare, anche perché il sindacato di categoria è debolissimo.

SABATINI. Bisogna trovare, per il « punto » una misura intermedia fra quella del manovale, che è di lire 14,35, e quella dell'operaio qualificato.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Basta accettare il principio: sulla cifra ci metteremo d'accordo.

SABATINI. Da un punto di vista generale, l'accettazione del principio potrebbe portare notevoli inconvenienti, se la scala mobile dovesse scivolare. Io non penso che la stabilità della lira sia in pericolo, ma ritengo che si debba trovare un accordo su un punto di vista medio che qualifichi tutta la situazione nazionale.

PRESIDENTE. È bene che la Commissione si pronunzi innanzi tutto sul principio di una norma transitoria; decideremo poi il valore da attribuire al « punto ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi permetto di rilevare che, se la legge stabilisce un determinato valore, si determina una li-

mitazione della libertà di contrattazione sindacale, in quanto per modificare la legge è necessaria un'altra legge.

DI MAURO. Anche per modificare la tabella sarà necessaria una legge.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se si fa riferimento al « punto » contenuto in sede sindacale, la legge scatta mano a mano che si hanno miglioramenti in sede sindacale. Il giorno in cui i sindacati riuscissero a strappare un valore superiore all'attuale, l'adeguamento sarebbe automatico.

SABATINI. Bisogna tener presente che, per quanto riguarda il trattamento economico ai portieri, la legge rappresenta una sorta di norma interpretativa del rapporto sindacale, perché se dovessero essere le parti a stipulare fra loro il contratto, lo attenderemmo invano. La legge diventa così una integrazione della normale attività sindacale.

SCALIA. Le paghe fissate per legge non sono più suscettibili di modifiche in sede sindacale e diventano un elemento immobile e cristallizzato. Io sono contrario all'accoglimento di questo principio, perché mi sembra che si voglia assorbire una funzione che è propria del sindacato. Se i sindacati, nella loro responsabilità collegiale, hanno ritenuto di risolvere in un certo modo, attraverso l'accordo per la scala mobile, il problema dell'adeguamento dei salari al costo della vita, trovo controproducente, ed anzi dannoso, derogare a questo criterio, statuendo per legge speciali forme di paga. Una simile prospettiva può apparire oggi suggestiva, ma domani può diventare una palla di piombo ai piedi dei lavoratori.

Per una categoria come quella dei portieri — che non ha neppure forza sindacale — noi veniamo a stabilire con legge una misura del « punto » che, se oggi è favorevole, domani potrebbe non esserlo, in quanto sarebbe necessaria un'altra legge per modificarlo.

Sono pertanto del parere, e darò il mio voto in questo senso, che per i portieri vengano stabilite le stesse norme vigenti per tutti gli altri lavoratori italiani e che essi pure siano collegati all'accordo per la scala mobile, soggetto a trattative sindacali.

CALVI, *Relatore*. Salva almeno la differenza tra uomini e donne, per cui il « punto » viene unificato.

DI MAURO. Noi intendiamo prendere come base un valore del punto fissato in una determinata tabella, perché, se la maggioranza è coerente con la sua impostazione, bisognerebbe abolire anche la proposta presen-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

tata dal relatore. Noi intendiamo proporre una misura unica del « punto » in 15 lire anziché 15,24 per i portieri e 14 anziché 14,30 per gli addetti alle pulizie.

CALVI, *Relatore*. Faccio presente che nell'indicare queste cifre i sindacati hanno tenuto presente la qualifica, equiparando il portiere all'operaio qualificato e l'addetto alla pulizia al manovale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Di Mauro all'articolo 4, così formulato:

« Fino a nuova sistemazione, da convenirsi tra le organizzazioni sindacali, il valore del punto è fissato in lire 15 per i portieri e in lire 14 per gli addetti alla pulizia ».

(Non è approvato).

Essendo stato respinto l'emendamento Di Mauro, pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 4 nel testo unificato.

(È approvato).

Passiamo ora alla tabella.

MAGLIETTA. Il nostro gruppo è favorevole alla prima parte e contrario alla seconda: propongo quindi che si voti per divisione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma della tabella allegata alla legge (« scala mobile — valore del punto »).

« Portieri, prima zona, lire 15,24 ».

(È approvato).

Passiamo al secondo comma.

« Portieri, seconda zona lire 13,10 ».

(È approvato).

Passiamo al terzo comma:

« Addetti alla pulizia: prima zona, lire 14,30 ».

(È approvato).

Passiamo al quarto comma

« Addetti alla pulizia, seconda zona, lire 12,30 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente comma aggiuntivo all'articolo 4 proposto dall'onorevole Sabatini.

« L'adeguamento delle tabelle contrattuali all'aumento del costo della vita sarà fatto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 della proposta di legge

« Restano escluse dalla operazione di conglobamento di cui al precedente articolo le indennità supplementari stabilite dai contratti provinciali ed in atto vigenti che debbono continuare ad essere corrisposte separatamente dai nuovi minimi derivanti dall'effettuato conglobamento. Anche dette indennità supplementari saranno aumentate del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1957 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6:

« Ai portieri ed ai lavoratori addetti alla pulizia degli stabili urbani, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro anche per dimissioni, fatto salvo il caso di licenziamento in tronco, è dovuta una indennità di anzianità pari a 12 giorni di retribuzione globale per ogni anno di servizio prestato. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi. Nella retribuzione dovranno comprendersi anche le indennità supplementari di cui all'articolo 5 ed i valori convenzionali degli elementi concessi in natura (alloggio, luce, riscaldamento, ecc.) ».

(È approvato).

CALVI, *Relatore*. Mi sia consentito un rilievo che ha per scopo di rendere più chiara la formulazione della legge. Non vorrei che, riferendosi essa alla precedente regolamentazione del 1938, qualcuno potesse sollevare delle eccezioni. Sottopongo alla attenzione della Commissione l'opportunità di inserire un comma aggiuntivo che potrebbe essere così formulato.

« Cessano di avere vigore le voci retributive stabilite per le donne nelle precedenti disposizioni. Ad esse (donne) vengono estese le stesse retribuzioni stabilite per gli uomini, maggiorate e conglobate come dalla presente legge ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'interpretazione dell'articolo uno non può dar luogo ad equivoci e ritengo quindi superfluo il comma aggiuntivo del relatore.

GITTI. Si potrebbe fare una precisazione, nel senso indicato dall'onorevole Calvi, nel regolamento della legge.

PRESIDENTE. La richiesta di chiarimento dell'onorevole Calvi, sarà inserita a verbale in modo da assicurare l'interpretazione autentica della legge.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

CALVI, *Relatore*. Per quanto riguarda il funzionamento delle commissioni provinciali, è stato fatto notare dai sindacati che in molte zone ove la categoria non è organizzata non si è riusciti in passato a far applicare la legge. Allo scopo di assicurare che la legge venga applicata ovunque, mi permetto di sottoporre alla Commissione il seguente articolo aggiuntivo:

« Per i comuni nei quali il trattamento salariale non sia stato regolato con i contratti provinciali di cui all'articolo 14 del contratto nazionale di lavoro per i portieri 30 aprile 1938, i minimi di salario e l'ammontare delle indennità previste dall'articolo 13 del contratto stesso verranno determinate da una Commissione provinciale presieduta dal prefetto e composta da tre rappresentanti delle associazioni provinciali delle categorie interessate ».

DI MAURO. A questa norma è preferibile quella contenuta nel soppresso articolo 3. Propongo pertanto di ripristinare detto articolo, di cui abbiamo chiesto la soppressione unicamente per evitare che fosse accolto il principio della discriminazione tra nord e sud. Poiché lo scopo che ci prefiggevamo non è stato raggiunto, non abbiamo nulla in contrario a tale ripristino.

MAGLIETTA. Mi dichiaro contrario all'accoglimento della proposta dell'onorevole Calvi. Non avrei nulla in contrario a stabilire che in ogni provincia debbano essere costituite delle commissioni, salvo vederne la composizione, ma non posso accettare che in un caso si faccia riferimento ai risultati di un accordo sindacale, in un altro caso a un decreto prefettizio.

CALVI, *Relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 7

L'onorevole Maglietta ha presentato un emendamento sostitutivo del quale do lettura. sostituire le parole « Tutte le norme di cui alla presente legge », con le parole: « Le norme di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge ». Ritengo, peraltro che questa prima parte possa essere soppressa e l'articolo risultare così formulato « Restano valide tutte le condizioni di miglior favore comunque acquisite dai lavoratori ai quali la presente legge si riferisce ».

CALVI, *Relatore*. Concordo con il Presidente. Resta, però, da stabilire se l'onere debba gravare sugli inquilini o sui padroni di casa.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si può

fare riferimento alle forme tradizionali per l'aumento dei fitti.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Mauro ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico dei proprietari degli immobili ».

CALVI, *Relatore*. Non dimentichiamo che una precedente norma legislativa stabilisce il diritto dei padroni di casa di rivalersi nella misura dell'80 per cento sugli inquilini.

PRESIDENTE. La norma è superflua: si potrebbe fare semplicemente riferimento alle leggi in vigore.

Qual è il parere del Governo ?

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

AGRIMI. Ritengo che non si possa fare riferimento alla legge che ha prorogato i fitti in quanto non tutti i fitti sono bloccati. Per i contratti nuovi, norme del genere non ve ne sono; è quindi opportuno fare una distinzione.

Propongo pertanto il seguente articolo aggiuntivo

« I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico dei proprietari degli immobili. Per gli immobili concessi in locazione con fitto bloccato, si applicano le norme di cui all'articolo 19 della legge 23 maggio 1950, n. 153 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la nuova formulazione dell'articolo 7 della quale ho dato lettura.

(*E approvata*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Agrimi.

(*E approvato*).

Il testo unificato delle proposte di legge relative al conglobamento e perequazioni salariali a favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Pezzini: Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione (Approvato dalla X Commissione del Senato). (2698).

PRESIDENTE. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno « Disegno di legge di iniziativa del senatore Pezzini Proroga del

termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione ».

La parola al relatore, onorevole Sabatini.

SABATINI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'accoglimento della proposta di legge.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione gli articoli della legge:

ART. 1.

È prorogato fino al 31 dicembre 1958 il termine stabilito, con la legge 31 luglio 1956, n. 1037, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1957.

(È approvato).

Le tre proposte di legge discusse nella seduta odierna saranno ora votate a scrutinio segreto.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico, infine, alla Commissione che la IV Commissione finanze e tesoro ha rinviato l'esame della proposta di legge Storch ed altri. « Concessione gratuita del passaporto per gli emigrati » per avere maggiori chiarimenti in merito dal Ministero del tesoro, ed ha chiesto pertanto che le venga accordata una conveniente proroga.

MAGLIETTA. Prego l'onorevole Presidente, e faccio appello alla sua cortesia, perché solleciti l'approvazione della proposta di legge da parte della Commissione finanze e

tesoro. Il mancato introito per lo Stato è di entità minima, mentre la spesa che grava sugli emigranti è relativamente alta. Si potrebbe eventualmente istituire un bollo straordinario a favore dell'emigrazione e risolvere così la questione.

PRESIDENTE. Seguirò da vicino il problema, e mi auguro di poter mettere la proposta di legge dell'onorevole Storch all'ordine del giorno della seduta in programma per la prossima settimana. Comunico inoltre alla Commissione che il relatore Ferrara è stato colpito di attacco di appendicite e che sono stato pertanto costretto a rinviare la discussione della proposta di legge che reca provvidenze a favore dei pescatori.

Mi premurerò di metterla all'ordine del giorno non appena possibile.

CHIAROLANZA. Prego l'onorevole Presidente di sollecitare l'approvazione della legge a favore dei medici che hanno riportato lesioni da radio. Si tratta di un dovere che la società ha verso questi benemeriti studiosi vittime del loro dovere.

PRESIDENTE. Non mancherò di seguire da vicino la questione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 2996 e delle proposte di legge nn. 372, 2181, 2257 e 2698 esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge.

« Esenzione dal limite di età per la partecipazione dei sanitari già in servizio di ruolo, ai concorsi previsti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2996):

Presenti	30
Astenuti	10
Votanti	20
Maggioranza	11
Favorevoli	18
Contrari	2

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge nel nuovo testo unificato.

PASTORE e MORELLI « Aggiornamento del trattamento economico e normativo dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (372);

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

DI VITTORIO ed altri: « Riassetto della retribuzione dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (2181)

PASTORE ed altri: « Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani » (2257)

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Favorevoli	30
Contrari	0

La Commissione approva.

Senatore PEZZINI « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) 2698

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Favorevoli	28
Contrari	2

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione.

Agrimi, Albizzati, Bartole, Berardi Antonio, Bufardeci, Buttè, Calvi, Cavallotti, Ceravolo, Chiarolanza, Colleoni, Cremaschi, Dazzi, De Marzi Fernando, Di Mauro, Driussi, Gallico Spano Nadia, Gitti, Maglietta, Noce Teresa, Pastore, Penazzato, Sabatini, Scala Vito, Storchi, Tognoni, Valandro Gigliola, Venegoni, Zaccagnini e Zamponi.

Si sono astenuti dalla votazione sul disegno di legge n. 2996.

Bufardeci, Cavallotti, Cremaschi, Di Mauro, Gallico Spano Nadia, Maglietta, Noce Teresa, Tognoni, Venegoni e Zamponi

Sono in congedo

Di Vittorio, Ferrara Domenico.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI